

# Gazzetta ufficiale

# L 100

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

23 marzo 2021

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione, del 16 marzo 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP) ..... 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani <sup>(1)</sup> ..... 3

##### DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2021/486 del Consiglio, del 15 marzo 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale ..... 11
- ★ Decisione (PESC) 2021/487 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica e proroga la decisione (PESC) 2018/653 relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi ..... 13
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione, del 22 marzo 2021, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l'uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85 <sup>(1)</sup> ..... 15

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/484 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2021

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Burrata di Andria», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Burrata di Andria» (IGP).

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)] (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU C 408 del 27.11.2020, pag. 9.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/485 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2021

**relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'olio essenziale di zenzero, l'oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe sono stati autorizzati per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe per tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia, e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe per cavalli e cani.
- (4) Il richiedente ha chiesto che l'olio essenziale di zenzero, l'oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 tuttavia non autorizza l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto non è opportuno autorizzare l'utilizzo dell'olio essenziale di zenzero, dell'oleoresina di zenzero e della tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe nell'acqua di abbeveraggio.
- (5) Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Nel parere del 7 maggio 2020 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'olio essenziale di zenzero, l'oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'olio essenziale di zenzero, l'oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2020;18(6):6147.

- (7) Dato che l'olio essenziale di zenzero, l'oleoresina di zenzero e la tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione dell'olio essenziale di zenzero, dell'oleoresina di zenzero e della tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze (come specificato nell'allegato del presente regolamento).
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora si superi tale tenore, è opportuno che l'etichetta delle premiscele rechi determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'utilizzo dell'olio essenziale di zenzero, dell'oleoresina di zenzero e della tintura di zenzero estratti da *Zingiber officinale* Roscoe come aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio non sia autorizzato non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Autorizzazione**

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

##### **Utilizzo nell'acqua di abbeveraggio**

Le sostanze autorizzate specificate nell'allegato non devono essere usate nell'acqua di abbeveraggio.

#### Articolo 3

##### **Misure transitorie**

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 12 ottobre 2021, conformemente alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 12 aprile 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 12 aprile 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

#### *Articolo 4*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo   | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
|   |                                       |          |   |                               |             | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |                |                    |                                    |

**Categoria: additivi organolettici.**

**Gruppo funzionale: aromatizzanti.**

|          |   |                            |   |                         |   |   |   |   |                |
|----------|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|----------------|
| 2b489-eo | - | Olio essenziale di zenzero | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale, quale definito dal Consiglio d'Europa <sup>(1)</sup>, ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— α-zingiberene: 29-40 %;</li> <li>— β-sesquiphellandrene: 8-14 %;</li> <li>— ar-curcumene: 5-12 %;</li> <li>— α-farnesene: 4-10 %;</li> <li>— canfene: 2-10 %;</li> <li>— β-bisabolene: 2-9 %.</li> </ul> <p>Numero CAS: 8007-08-7<br/>         Numero EINECS: 283-634-2<br/>         Numero FEMA: 2522<br/>         Numero CoE: 489<br/>         In forma liquida</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(2)</sup></p> <p>Per la quantificazione dell'α-zingiberene, del β-sesquiphellandrene e dell'ar-curcumene nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gascromatografia-spettrometria di massa (GS-MS) (modalità di scansione completa) con software per il blocco del tempo di riten-</li> </ul> | Tutte le specie animali | - | - | - | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>3. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione:<br/>             "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:<br/>             — vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 80 mg;<br/>             — altre specie o categorie di animali: 20 mg."</li> <li>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indi-</li> </ol> | 12 aprile 2031 |
|----------|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|----------------|



|          |  |                       |   |  |   |   |   |  |                |
|----------|--|-----------------------|---|--|---|---|---|--|----------------|
|          |  |                       | zione (RTL) (o uso delle sostanze standard dei marcatori fitochimici) con (o senza) gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) in base al metodo di cui alla norma ISO 11024.  |  |   |   |   | cati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.  |                |
|          |  |                       |   |  |   |   |   | <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'olio essenziale di zenzero con altri additivi ottenuti da <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p> |                |
| 2b489-or |  | Oleoresina di zenzero | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Oleoresina di zenzero, quale definita dal Consiglio d'Europa <sup>(1)</sup>, ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> | <p>— Polli da ingrasso;</p> <p>— galline ovaiole;</p> <p>— tacchini da ingrasso;</p> <p>— suinetti;</p> <p>— suini da ingrasso;</p> <p>— scrofe;</p> <p>— vacche da latte;</p> <p>— vitelli a carne bianca (sostituti del latte);</p> <p>— bovini da ingrasso;</p> <p>— ovini e caprini;</p> <p>— cavalli;</p> <p>— conigli;</p> | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p>   | 12 aprile 2031 |

|  |  |   |   |  |  |  |   |  |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
|  |  | <p>Olio essenziale: 25-30 % (p/p)</p> <p>Totale gingeroli: 0,5-8 % (p/p)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 6-gingerolo</li> <li>— 8-gingerolo</li> <li>— 10-gingerolo</li> </ul> <p>Totale shogaoli: 3-6 % (p/p)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 6-shogaolo</li> <li>— 8-shogaolo</li> </ul> <p>Umidità e sostanze volatili: 25-30 (p/p)</p> <p>Numero CoE: 489</p> <p>In forma liquida</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(2)</sup></p> <p>Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell'additivo per mangimi (oleoresina di zenzero):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) - ISO 13685.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— pesci;</li> <li>— animali da compagnia.</li> </ul> |  |  |  | <p>3. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione:</p> <p>"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e per mangimi d'allattamento con un tasso di umidità del 5,5 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polli da ingrasso: 5 mg;</li> <li>— galline ovaiole e conigli: 7 mg;</li> <li>— tacchini da ingrasso: 6 mg;</li> <li>— suinetti: 8 mg;</li> <li>— suini da ingrasso: 10 mg;</li> <li>— scrofe: 13 mg;</li> <li>— vacche da latte: 12 mg;</li> <li>— vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 21 mg;</li> <li>— bovini da ingrasso: 19 mg;</li> <li>— ovini, caprini, cavalli e pesci: 20 mg;</li> <li>— animali da compagnia: 1 mg." <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'oleoresina di zenzero con altri additivi ottenuti da <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> </li></ul> |  |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--|

|         |  |                    |   |   |   |   |   |   |                |
|---------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
|         |  |                    |   |   |   |   |   | 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.   |                |
| 2b489-t |  | Tintura di zenzero | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Tintura di zenzero ottenuta per estrazione da rizomi essiccati macinati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe con una miscela di etanolo e acqua.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Tintura di zenzero, quale definita dal Consiglio d'Europa <sup>(1)</sup>, ottenuta per estrazione dai rizomi essiccati macinati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe con una miscela di etanolo e acqua.</p> <p>Solvente (etanolo/acqua, 90/10): 97-98 % (p/p)</p> <p>Sostanza secca: 2-3 % (p/p)</p> <p>Totale gingeroli: 0,14-0,11 % (p/p)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 6-gingerolo</li> <li>— 8-gingerolo</li> <li>— 10-gingerolo</li> </ul> <p>Totale shogaoli: 0,043-0,031 % (p/p)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 6-shogaolo</li> <li>— 8-shogaolo</li> </ul> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(2)</sup></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cavalli;</li> <li>— cani.</li> </ul> | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione:</p> <p>"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i cavalli 1,58 mL;</li> <li>— per i cani 1,81 mL." <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono in-</p> </li></ul> | 12 aprile 2031 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli totali nell'additivo per mangimi (tintura di zenzero):</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) - ISO 13685</p> |  |  |  |  | <p>dicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare la tintura di zenzero con altri additivi ottenuti da <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

<sup>(1)</sup> *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

<sup>(2)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2021/486 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2021

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti contenuti nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, compresa l'Intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili («intesa settoriale per gli aeromobili») contenuta nel suo allegato III, si applicano nell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Ai sensi dell'articolo 28 dell'intesa settoriale per gli aeromobili, le proposte di linea comune devono essere inviate al segretariato dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
- (3) La pandemia di COVID-19 e la conseguente recessione economica hanno avuto un grave impatto sul settore dell'aviazione civile, le cui attività sono compromesse dai problemi di liquidità a breve termine degli operatori aerei e degli acquirenti di nuovi aeromobili e motori. Alla luce dell'attuale recessione economica e della sua evoluzione e al fine di ridurre la gravità dell'impatto, è opportuno che l'Unione proponga una linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale per gli acquirenti di aeromobili e motori nuovi («proposta di linea comune»).
- (4) Conformemente alla parte 4, sezione 3, dell'intesa settoriale per gli aeromobili, i partecipanti all'intesa settoriale per gli aeromobili sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in merito alla proposta di linea comune.
- (5) La proposta di linea comune consentirebbe agli acquirenti di aeromobili nuovi quali definiti all'articolo 8, lettera a), punto 1), dell'intesa settoriale per gli aeromobili e agli acquirenti di motori di riserva e pezzi di ricambio definiti all'articolo 20, lettere a), b) e c), della stessa di differire il rimborso del capitale del prestito a 12 mesi dopo la consegna dei beni acquistati o, se sono soddisfatte determinate condizioni, a 18 mesi dopo la consegna dei beni acquistati.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla proposta di linea comune nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale per gli aeromobili, poiché la proposta di linea comune, una volta adottata, sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1233/2011,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale si basa sul progetto di proposta di linea comune (\*).

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

---

---

(\*) Cfr. documento ST 5390/21 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>

**DECISIONE (PESC) 2021/487 DEL CONSIGLIO****del 22 marzo 2021****che modifica e proroga la decisione (PESC) 2018/653 relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini delle operazioni di gestione civile delle crisi, è opportuno soddisfare le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi.
- (2) Il 26 aprile 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/653 relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi <sup>(1)</sup>.
- (3) L'articolo 6 della decisione (PESC) 2018/653 prevede un riesame inteso a valutare l'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione riguardo all'importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili di politica di sicurezza e di difesa comune e per tener conto dell'evolversi delle esigenze di tali missioni, di altri interventi operativi dell'Unione e dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione europea hanno proceduto a una valutazione. Il risultato di tale riesame, discusso e concordato in seno ai pertinenti organi preparatori del Consiglio nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020, è stato che non era necessario rivedere l'importo di riferimento finanziario.
- (4) A norma dell'articolo 7 della decisione (PESC) 2018/653, che prevede la possibilità per il Consiglio di decidere di prorogare tale decisione, l'alto rappresentante e la Commissione hanno raccomandato, nella loro relazione semestrale al Consiglio, che la decisione (PESC) 2018/653 dovrebbe essere prorogata di 18 mesi, compreso un periodo di sei mesi per la chiusura amministrativa e finanziaria della capacità di deposito istituita da detta decisione.
- (5) L'alto rappresentante e la Commissione devono effettuare i preparativi necessari in vista dei futuri regimi di deposito e presentare la loro raccomandazione iniziale al Consiglio entro il giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2018/653 è così modificata:

1) all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5. L'Agenzia svedese per le emergenze civili assicura la piena capacità operativa del deposito fino a che la presente decisione cessa di produrre effetti. Le modalità dettagliate del caso sono concordate tra l'Agenzia svedese per le emergenze civili, il comandante dell'operazione civile e i servizi competenti della Commissione.

6. Il gestore della capacità di deposito assicura una transizione e un passaggio di consegne senza discontinuità verso il futuro regime di deposito, secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile e dei servizi competenti della Commissione.»

<sup>(1)</sup> GUL 108 del 27.4.2018, pag. 22.

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 54 mesi successivo alla data di conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 3 è di 46 197 384,22 EUR.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Entrata in vigore e cessazione degli effetti**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa cessa di produrre effetti 54 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

---



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/488 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2021

**che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l'uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 luglio 2020 i costruttori Škoda Auto a.s, Ford-Werke GmbH, Groupe Renault, FCA Italy SpA, SEAT SA, Volkswagen AG, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA e OPEL Automobile GmbH hanno presentato congiuntamente, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> e dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione <sup>(4)</sup> affinché l'alternatore efficiente a 12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche in autovetture e veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna alimentabili a gas naturale liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) e E85.
- (2) L'11 dicembre 2020 i costruttori Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd e Renault SA hanno presentato congiuntamente, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione <sup>(5)</sup> affinché il generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche per i motori a combustione interna nonché in determinate autovetture ibride elettriche e determinati veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici alimentabili a GPL, GNC e E85.
- (3) La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (versione luglio 2018) <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione, del 6 febbraio 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso in determinate autovetture e veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 15).

<sup>(6)</sup> <https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/july%202018%20Technical%20Guidelines.pdf>

- (4) Poiché entrambe le richieste sono finalizzate a chiarire l'uso delle tecnologie innovative in veicoli alimentabili a GPL, GNC e E85, è opportuno trattarle in un'unica decisione di esecuzione.
- (5) È opportuno precisare, con riferimento a entrambe le richieste, che i risparmi di CO<sub>2</sub> ottenuti grazie alle tecnologie innovative possono essere determinati anche quando queste sono installate in veicoli a GPL, GNC e E85. Con l'aggiunta di alcuni fattori specifici per il tipo di carburante, le metodologie per la determinazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 sono pertanto considerate adatte a determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> associati all'uso delle tecnologie innovative nei veicoli alimentati con tali carburanti.
- (6) Per quanto riguarda l'E85, data la scarsa disponibilità di questo tipo di carburante sul mercato dell'Unione nel suo complesso, non è opportuno distinguerlo dalla benzina ai fini delle metodologie per la determinazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### **Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/174**

La decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è installata in autovetture (M<sub>1</sub>) e veicoli commerciali leggeri (N<sub>1</sub>) con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;»;

b) la lettera c) è così modificata:

i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;

ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»;

ii) sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti:

«iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;

v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;

vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;

vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»;

2) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO<sub>2</sub> certificati come segue:

a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO<sub>2</sub> con riferimento al GPL o al GNC;

b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO<sub>2</sub> con riferimento alla benzina.»;

3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167**

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è installata in autovetture (M<sub>1</sub>) o veicoli commerciali leggeri (N<sub>1</sub>) con le seguenti caratteristiche:

- i) veicoli con motore a combustione interna (veicoli ICE convenzionali) che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;
- ii) veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna che possono essere alimentati con i carburanti di cui al punto i) e per i quali, conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare i valori non corretti del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub>;»

b) la lettera b) è così modificata:

i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

- «i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;
- ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»;

ii) sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti:

- «iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
- v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
- vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
- vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»;

2) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO<sub>2</sub> certificati come segue:

- a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO<sub>2</sub> con riferimento al GPL o al GNC;
- b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO<sub>2</sub> con riferimento alla benzina.»;

3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificato:

1) il punto 6 è così modificato:

a) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

**Consumo di energia effettiva**

| Tipo di motore  | Consumo di energia effettiva ( $V_{pe}$ ) [l/kWh] |
|---|---|
| Benzina/E85   | 0,264   |
| Benzina/E85 turbo   | 0,280   |
| Diesel  | 0,220   |
| GPL   | 0,342   |
| GPL turbo   | 0,363   |
| Consumo di energia effettiva ( $V_{pe}$ ) [m <sup>3</sup> /kWh] |   |
| GNC (G20)   | 0,259   |
| GNC (G20) turbo   | 0,275»;   |

b) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

**Fattore di conversione del carburante (CF)**

| Tipo di carburante   | Fattore di conversione (CF) [g CO <sub>2</sub> /l] |
|--|--|
| Benzina/E85  | 2 330  |
| Diesel   | 2 640  |
| GPL  | 1 629  |
| Fattore di conversione (CF) [g CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> ] |  |
| GNC (G20)  | 1 795»;  |

2) il punto 8 è così modificato:

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

**Correzione del CO<sub>2</sub> per tener conto della massa in eccesso**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Benzina/E85 ( $\Delta CO_{2mp}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km] | $0,0277 \cdot \Delta m$    |
| Diesel ( $\Delta CO_{2mb}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]      | $0,0383 \cdot \Delta m$    |
| GPL ( $\Delta CO_{2mPG}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]        | $0,0251 \cdot \Delta m$    |
| GNC ( $\Delta CO_{2mCNG(G20)}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]  | $0,0209 \cdot \Delta m$ ». |

## ALLEGATO II

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificato:

- 1) al punto 3.2, le tabelle 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 2

**Consumo di energia effettiva**

| Tipo di motore    | Consumo di energia effettiva ( $V_{pe}$ ) [l/kWh]               |
|-------------------|---|
| Benzina/E85       | 0,264   |
| Benzina/E85 turbo | 0,280   |
| Diesel            | 0,220   |
| GPL               | 0,342   |
| GPL turbo         | 0,363   |
|                   | Consumo di energia effettiva ( $V_{pe}$ ) [m <sup>3</sup> /kWh] |
| GNC (G20)         | 0,259   |
| GNC (G20) turbo   | 0,275   |

Tabella 3

**Fattore di conversione del carburante (CF)**

| Tipo di carburante | Fattore di conversione (CF) [g CO <sub>2</sub> /l]               |
|--------------------|--|
| Benzina/E85        | 2 330  |
| Diesel             | 2 640  |
| GPL                | 1 629  |
|                    | Fattore di conversione (CF) [g CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> ] |
| GNC (G20)          | 1 795;   |

- 2) al punto 3.5, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

**Correzione del CO<sub>2</sub> per tener conto della massa in eccesso**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Benzina/E85 ( $\Delta CO_{2mp}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km] | $0,0277 \cdot \Delta m$   |
| Diesel ( $\Delta CO_{2mb}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]      | $0,0383 \cdot \Delta m$   |
| GPL ( $\Delta CO_{2mLPG}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]       | $0,0251 \cdot \Delta m$   |
| GNC ( $\Delta CO_{2mCNG(G20)}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]  | $0,0209 \cdot \Delta m$ . |



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT